

VERBALE DI ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE ADEGUAMENTO AL D.LGS. 117/2017

L'anno 2023, il giorno 29, del mese di aprile, alle ore 20:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci della Compagnia Teatrale Pugliese TEATRONUOVO.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. DELL'ISOLA SABINO, verbalizza il segretario Sig. ZECCHILLO Nicola Luca.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti tutti i soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario a seguito rilievi dell'Ufficio Regionale Puglia;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che a seguito della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l'Ufficio Regionale della Puglia, a cui la domanda era stata inoltrata nel mese di Febbraio di quest'anno, ha effettuato dei rilievi, trasmessi con PEC IL 3/4/2023, che rendono necessario l'adeguamento dello Atto costitutivo e dello Statuto, pena la mancata iscrizione del Registro. Dopo aver esaminato attentamente i rilievi ed effettuato le modifiche necessarie, il nuovo statuto è stato rielaborato, adeguato al D.Lgs. 117/2017 e posto alla discussione dell'assemblea.

A conclusione della lettura gli articoli, l'assemblea all'unanimità, con voto palese, delibera di approvare la modifica al nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Barletta II  3 MAG 2023

al n° 909 serie 3 esatti

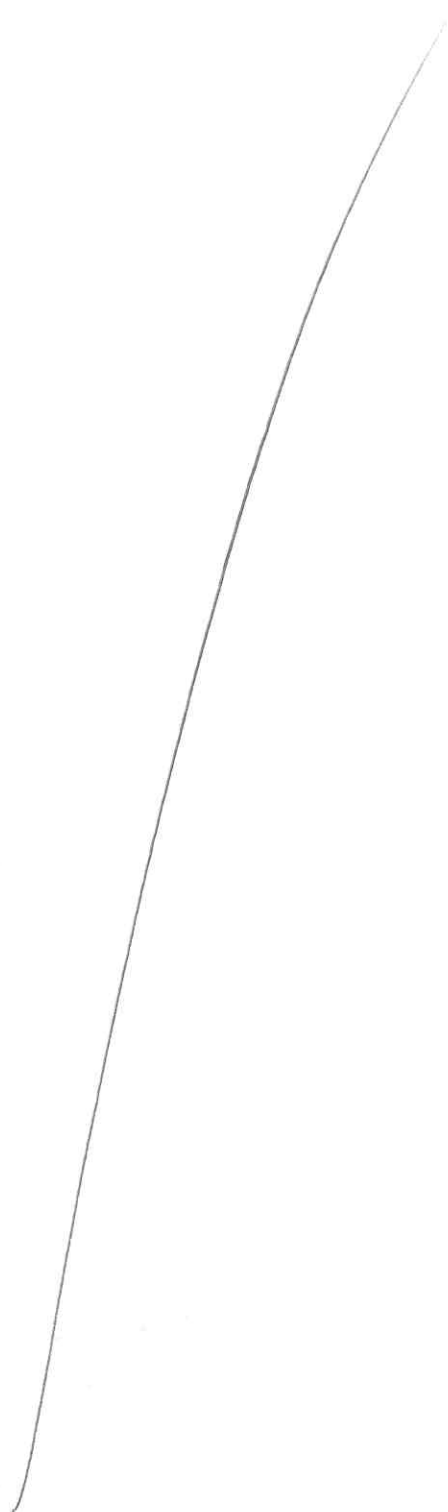
EURO ESCHER —

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Maria Corrado Pisani

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Loopedote







STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRONUOVO

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione culturale basata sull'attività teatrale amatoriale, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, riconducibili all'attività teatrale amatoriale, denominata "Compagnia Teatrale Pugliese Teatro Nuovo – APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

La sede è presso la parrocchia di Maria SS.ma dell'Assunta in Canosa di Puglia a via Europa 23.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2 – Descrizione

L'Associazione, regolata dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, è formata dalle persone fisiche ad essa affiliate, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo ed ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

L'Associazione allo scopo di raggiungere meglio i suoi fini può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

L'Associazione potrà tramite convenzione o affidamento con il Comune, Provincia o Regione gestire Teatri, Piazze e Luoghi di proprietà degli stessi Enti per la promozione e la pubblicità della Cultura Teatrale Locale.

Art. 4 – Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate e ispirate a questo principio e riconducibili all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Base fondamentale dell'attività è quindi il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione di attività future.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività culturali:

- 1) Realizzare il Laboratorio Teatrale " Raffaele Lembo" per avvicinare i giovani alla cultura teatrale.
- 2) Promuovere il teatro-clown (patch adams) come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico valorizzando attraverso di esso situazioni di difficoltà, perché il ragazzo si scopra capace di donare a chi guarda non qualcosa di banale, ma un tempo riempito di fatti, significati e storie. Linguaggio quello teatrale che educa a un lavoro sul sé che si apre all'altro nell'incontro, nel dono di un sorriso;

- 3) ampliare la conoscenza della cultura teatrale, per favorire l'approfondimento e l'apprendimento;
- 4) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale affinché sappiano trasmettere l'amore per il teatro come un bene per la Persona e un valore sociale.
- 5) realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti;
- 6) sostenere iniziative educative di recupero attraverso il teatro, promuovendo ed organizzando seminari e corsi per giovani e ragazzi in difficoltà ;
- 7) sostenere e finanziare attività culturali – formative – educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero;
- 8) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
- 9) promozione e sviluppo del dialetto.

Attività di formazione:

Corsi di base teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di aggiornamento e perfezionamento in arti circensi, clownerie, teatro, burattini, musica; istituzioni di studio e ricerca.

Attività editoriale:

- 1) diffondere le pubblicazioni sul teatro;
- 2) pubblicazioni di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.



Inoltre l'associazione potrà svolgere e realizzare altre attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposito delibera secondo i dettati dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – I soci

L'associazione è offerta a tutti coloro che, essendo Interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – I soci volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per delibera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 – Organi sociali.

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota; è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In alternativa può essere convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci. La convocazione deve essere inviata a tutti i soci a mezzo raccomandata postale, a mano o con qualsiasi altro mezzo elettronico disponibile, come e-mail, sms o altra applicazione disponibile che dia la possibilità di ricevere "conferma di lettura" e deve indicare l'ordine del giorno ed avere un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di convocazione.

Essa è validamente costituita:

in prima convocazione a maggioranza semplice dei soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Accertata la valida costituzione, essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sui seguenti argomenti:

- ammissione dei nuovi soci e collaboratori;
- della quota associativa annuale;
- elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale qualora obbligatorio;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
- di soci o collaboratori;
- questione all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Consigliere più anziano.

Sono soci coloro che, sentito il parere del Consiglio Direttivo, verranno tesserati dall'Associazione previo versamento della quota associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto al voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

E' prevista la figura di Socio Finanziatore nella quale rientrano i soci che non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la collaborazione richiesta nell'art. 4 intendono essere comunque partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico. Possono partecipare alle assemblee, con diritto di voto ma senza cariche direttive.

L'ammissione del socio finanziatore viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ed il loro numero complessivo non può superare la misura del 20% (venti per cento) dei soci effettivi. Il valore della quota di partecipazione per i soci finanziatori viene stabilito dall'assemblea congiuntamente al valore della quota associativa.

E' prevista, infine, la figura di Collaboratore dell'Associazione ed è attribuita a coloro che vorranno svolgere, anche saltuariamente le attività, tuttavia è ammessa la partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto ed escludendo la possibilità di assumere cariche sociali. L'ammissione dei Collaboratori dell'Associazione viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione a socio o collaboratore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando:

Nome e Cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, qualifica con cui si desidera aderire all'Associazione (Socio, Socio Fondatore, collaboratore), dichiarazione con cui viene espressa la volontà di attenersi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali.

L'importo della quota associativa annuale verrà deliberato dall'assemblea dei soci all'inizio di ogni esercizio sociale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e verrà versato dai soci entro 30 giorni dalla delibera.

Il socio ha diritto a partecipare alle attività dell'Associazione in relazione alle esigenze artistiche della stessa ed il dovere di prestare la propria collaborazione anche per le opere collaterali, quali il servizio di palcoscenico, i trasporti, i carichi e scarichi e quanto altro attiene la realizzazione delle iniziative associative.

Il Consiglio Direttivo, su parere dell'Assemblea, può disporre l'estromissione di soci e collaboratori dell'Associazione che si siano resi gravemente inadempienti in particolare:

- rendendosi morosi nel versamento delle quote associative;
- all'attività dell'Associazione;
- in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, quali definiti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

E' ammessa delega scritta. Il Voto è palese, tranne per gli argomenti in cui un quarto dei presenti richieda il voto segreto.

La prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 persone, il cui numero è da stabilire ad ogni assemblea elettiva.

Sono previste le seguenti cariche:

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente.

Il Segretario Tesoriere a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione curando anche la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza del 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte l'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte da parte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono :

- 1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- 2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- 3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) approvare la relazione annuale al bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- 6) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- 7) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

- 8) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

Nel caso in cui si verifichi parità di voti prevale il voto il Presidente.

Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri.

Inoltre compete al segretario la stesura di tutti i documenti relativi all'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne, in qualità di Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione. Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 11 – Collegio sindacale e Controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, laddove possibile in forma monocratica. Nell'ipotesi di nomina del Collegio Sindacale in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i componenti, compreso il Presidente sono eletti dall'assemblea. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. Il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul concreto funzionamento ed hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. Qualora l'assemblea dei soci non nomini l'Organo di Controllo per la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409 bis, il Controllo Contabile verrà esercitato altresì dal Collegio Sindacale e conseguentemente i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori. Il compenso dell'Organo di Controllo e del Presidente viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 – Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 13 - gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14 – il Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 15 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivanti dalla rappresentazione di spettacoli teatrali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali – educative nei dei poveri e delle missioni.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria ovvero condividano le stesse finalità.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ed altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio Regionale la richiesta di parere con raccomandata a/r ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82 del 7/3/2005.

Art. 17 – Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18 – Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme e le leggi vigenti in materia, in particolare al Codice Civile ed al D.Lgs. 117/2017.

Letto ed approvato il 29 aprile 2023

Il segretario



il presidente



DELL'ISOLA SABINO
03.05.2023 08:37:00
GMT+00:00